# REGOLAMENTO (CEE) N. 671/80 DELLA COMMISSIONE

## del 20 marzo 1980

## che fissa, per la campagna 1979/1980, il prezzo medio del mercato mondiale ed il rendimento indicativo per i semi di lino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 569/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure speciali per i semi di lino [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che un prezzo medio del mercato mondiale dei semi di lino deve essere determinato ogni anno secondo i criteri definiti dal regolamento (CEE) n. 1774/76 del Consiglio [2];

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1799/76 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2083/79 [4], il prezzo medio è uguale alla media aritmetica dei prezzi del mercato mondiale menzionati nello stesso articolo e constatati settimanalmente durante un periodo rappresentativo;

considerando che il periodo più rappresentativo per la commercializzazione dei semi di lino comunitari è quello dal 1° ottobre 1979 al 15 febbraio 1980; che è pertanto opportuno prendere in considerazione tale periodo;

considerando che, sulla base di quanto precede, il prezzo medio del mercato mondiale per i semi di lino deve essere fissato come in appresso indicato;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 569/76, l'integrazione è concessa per una produzione fissata applicando un rendimento indicativo alle superfici sulle quali il lino è stato seminato e raccolto; che tale rendimento deve essere fissato sulla base dei criteri definiti dai regolamenti (CEE) n. 569/76 e (CEE) n. 1774/76;

considerando che, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1799/76, gli Stati membri produttori hanno comunicato alla Commissione il risultato dei sondaggi di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2, di detto regolamento, relativi alle rese di semi all'ettaro rilevate per ciascun tipo di lino di cui agli articoli 7 bis e 10 bis dello stesso regolamento nelle zone omogenee di produzione; che, sulla scorta di tali dati, è opportuno determinare come in appresso specificato il rendimento indicativo per i semi di lino;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna 1979/1980, il prezzo medio del mercato mondiale dei semi di lino è fissato a 22,901 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Per la campagna 1979/1980, il rendimento indicativo per i semi di lino è fissato:

a) per quanto riguarda il lino oleaginoso:

— a 1 900 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto in Danimarca, nel Regno Unito, nonché nei seguenti dipartimenti francesi:

Aisne, Ardennes, Aube, Eure, Eure-et-Loir, Loiret, Marne, Haute-Marne, Oise, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne;

— a 1 180 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nella Repubblica federale di Germania, in Irlanda, in Italia nella regione Sicilia, nonché nei seguenti dipartimenti francesi:

Cher, Côte-d'Or, Indre, Loir-et-Cher, Meuse, Nièvre, Yonne;

— a 930 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nelle regioni italiane Toscana e Umbria e nei seguenti dipartimenti francesi:

Aude, Haute-Garonne, Gers, Morbihan, Deux-Sèvres, Tarn;

— a 680 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nelle altre regioni della Comunità;

b) per quanto riguarda il lino tessile:

1. macerato non sgranato:

— a 1 600 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nei Noord-Oost Polder e Flevopolders, nei Paesi Bassi;

— a 1 180 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nelle altre zone dei Paesi Bassi;

— a 1 050 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nelle province belghe:

Antwerpen, Brabant, Hainaut, Liège, Limburg, Luxembourg, Namur, nonché nei co-

---

[1] GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29.
[2] GU n. L 199 del 24. 7. 1976, pag. 1.
[3] GU n. L 201 del 27. 7. 1976, pag. 14.
[4] GU n. L 244 del 27. 9. 1979, pag. 18.

muni belgi seguenti: Veurne, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Middelkerke, Gistel, Oudenburg, Oostende, Bredene, Den Haan, Zuienkerke, Blankenberge, Brugge, Knokke-Heist, Damme, Jabbeke, Beveren O-VL, St. Laureins, Assenede;

— a 855 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nelle altre regioni della Comunità;

2. diverso da quello macerato non sgranato:

— a 1 720 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nei Noord-Oost Polder e Flevopolders nei Paesi Bassi;

— a 1 515 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nei seguenti comuni belgi:

Veurne, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Middelkerke, Gistel, Oudenburg, Oostende, Bredene, Den Haan, Zuinkerke, Blankenberge, Brugge, Knokke-Heist, Damme, Jabbeke, Beveren O-VL, St. Laureins, Assenede;

— a 1 265 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nelle altre zone dei Paesi Bassi, nonché nei dipartimenti francesi Haute-Normandie e Basse-Normandie;

— a 1 180 chilogrammi per ettaro per il lino prodotto nelle altre regioni della Comunità.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*